

POSTA CERTIFICATA: R: Richiesta riscontro: Segnalazione ANAC prot. 0083150/2025

Da

A

Rispondi a

Data

"Per conto di: comunicazioni.vigilanza@pec.anticorruzione.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

<antoniosante.filazzola@pecprivata.it>

<comunicazioni.vigilanza@pec.anticorruzione.it>

2025-12-18 18:23

NamirialPEC

dati

cert.xml (~915 B)

post

cert.eml (~11 KB)

Firma

digitale (~7 KB)

Messaggio di posta certificata

Il giorno 18/12/2025 alle ore 18:23:15 (+0100) il messaggio con oggetto "R: Richiesta riscontro: Segnalazione ANAC prot. 0083150/2025" è stato inviato da "comunicazioni.vigilanza@pec.anticorruzione.it" ed indirizzato a:

- antoniosante.filazzola@pecprivata.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: jpec1303.20251218182315.92103.53.1.1@pec.aruba.it

Certified mail message

On 18/12/2025 at 18:23:15 (+0100) the message with subject "R: Richiesta riscontro: Segnalazione ANAC prot. 0083150/2025" was sent by "comunicazioni.vigilanza@pec.anticorruzione.it" and addressed to:

- antoniosante.filazzola@pecprivata.it

The original message is included as an attachment.
Message identifier: jpec1303.20251218182315.92103.53.1.1@pec.aruba.it

Oggetto	R: Richiesta riscontro: Segnalazione ANAC prot. 0083150/2025
Da	"Comunicazioni Vigilanza" <comunicazioni.vigilanza@pec.anticorruzione.it>
A	<antoniosante.filazzola@pecprivata.it>
Data	2025-12-18 18:23

In relazione alla richiesta in oggetto, si comunica che la Sua segnalazione è stata archiviata per la motivazione che segue:

Oggetto dell'archiviazione: il segnalante lamenta il mancato riscontro alla richiesta di accesso agli atti ex L. 241/90 da parte di un Ministero. In particolare, l'originaria segnalazione riguardava presunte criticità sul comportamento di un magistrato nell'ambito di un processo in cui il segnalante era parte. Motivazione dell'archiviazione: art. 7, co. 1, lett. b) e d) del Regolamento vigilanza trasparenza per corrispondenza intercorsa tra le parti e per manifesta incompetenza dell'Autorità su richiesta di accesso agli atti ad amministrazione diversa da Anac. Art. 7, comma 1 lett. c) del Regolamento vigilanza anticorruzione per manifesta incompetenza dell'Autorità su Segnalazioni riguardanti presunti illeciti commessi da magistrati, per le quali è competente la Procura distrettuale ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale (Punto 4, lett. b) del Comunicato del Presidente del 27.4.2017).

Distinti saluti

-----Messaggio originale-----
Da: antoniosante.filazzola@pecprivata.it <antoniosante.filazzola@pecprivata.it>
Inviato: giovedì 11 dicembre 2025 21:34
A: protocollo@pec.anticorruzione.it
Oggetto: Richiesta riscontro: Segnalazione ANAC prot. 0083150/2025

Buonasera ANAC,

desidero segnalare che sono ormai trascorsi oltre 180 giorni dall’apertura della mia segnalazione presso ANAC e, ad oggi, non ho ricevuto alcun riscontro, né è stato comunicato un eventuale provvedimento di archiviazione. La segnalazione risulta dunque ancora pendente.

Nel frattempo ho dovuto presentare un ricorso al TAR del Lazio per silenzio e mancata risposta da parte del Ministero della Giustizia in merito alla medesima vicenda. Il 12/11/2025 è stata pubblicata la sentenza (TAR Lazio – Roma, n. 202509493), che allego alla presente insieme al ricorso depositato. Si tratta, purtroppo, dell’ennesima decisione che solleva gravi perplessità in merito al rispetto del diritto a un equo processo.

La mia istanza originaria riguardava una richiesta di accesso agli atti connessa a una segnalazione per colpa grave di un magistrato, segnalazione regolarmente protocollata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quando ho adito il TAR erano già trascorsi sei mesi senza alcuna risposta da parte del Ministero della Giustizia; oggi i mesi sono diventati undici, nonostante l’invio di molteplici comunicazioni PEC tra gennaio e luglio, tuttora prive di riscontro.

La sentenza del TAR – allegata – dimostra come ai quesiti centrali posti nel mio accesso agli atti non sia stata fornita alcuna risposta. In particolare, non è stato chiarito:

Quale sia la procedura seguita dal Ministero nei casi analoghi, con eventuali riferimenti normativi.

Quale ufficio sia competente in ciascuna fase dell’istruttoria sino alla sua conclusione.

Quale sia la durata massima dell’istruttoria prevista dalla normativa vigente.

Nonostante la loro centralità, questi quesiti sono stati completamente elusi. La sentenza, infatti, risponde solo ad aspetti marginali, ignorando del tutto i punti essenziali posti nel ricorso.

Ritengo grave e incomprensibile che, di fronte a un silenzio amministrativo protratto per quasi un anno, un cittadino non possa conoscere neppure lo stato della propria pratica, soprattutto considerando che la vicenda riguarda l'applicazione della legge n. 18/2015 in materia di responsabilità civile dei magistrati, normativa che appare sistematicamente ignorata da tutte le istituzioni coinvolte.

Chiedo pertanto ad ANAC:

– di fornire aggiornamenti immediati sulla mia segnalazione pendente da oltre 180 giorni; – di valutare se il comportamento omissivo dell'Amministrazione configuri ulteriori profili di irregolarità o violazione dei doveri di trasparenza; – di voler prendere in esame il materiale allegato per ogni opportuna analisi.

ARTICOLO – La verità negata: secondo il TAR, il cittadino non ha diritto di sapere se un magistrato è stato indagato

12 novembre 2025 – una data che segna un precedente inquietante.

Il TAR del Lazio ha stabilito che il cittadino che segnala un magistrato per gravi violazioni non ha alcun diritto di conoscere nemmeno se l'istruttoria è stata aperta, né ha diritto a ricevere una risposta dal Ministero della Giustizia.

Una frase che sembra uscita da un romanzo distopico.

E invece è scritta nero su bianco in una sentenza della Repubblica Italiana.

Una vicenda semplice: chiedere trasparenza, ottenere silenzio Tra gennaio e luglio 2025 ho inviato numerose PEC al Ministero della Giustizia chiedendo informazioni sull'istruttoria avviata a seguito di una mia segnalazione ex legge 18/2015. Non chiedevo documenti riservati, né dettagli investigativi. Chiedevo soltanto questo:

"È stata avviata l'istruttoria? Sì o no?"

Il Ministero non ha risposto.

Ho allora presentato ricorso al TAR per violazione della legge 241/1990 sulla trasparenza amministrativa e per silenzio-inadempimento.

La sentenza è arrivata. Ed è qualcosa che ogni cittadino italiano dovrebbe leggere.

Cosa ha detto il TAR: il cittadino “non esiste” nel sistema disciplinare dei magistrati Il Tribunale Amministrativo Regionale ha affermato tre principi devastanti per qualunque democrazia:

1. Il procedimento disciplinare sui magistrati non è un procedimento amministrativo.

Quindi la legge 241/1990 – la legge sulla trasparenza – non si applica.

Non si possono chiedere accessi, documenti, informazioni.

2. Solo tre soggetti possono sapere se l'azione disciplinare è stata avviata:

- il Ministro della Giustizia
- il CSM
- il magistrato accusato

Il denunciante, cioè il cittadino, è escluso per legge.

3. Il Ministero non ha alcun obbligo di rispondere al cittadino.

La segnalazione viene classificata come “esposto” e quindi:

- non genera un procedimento amministrativo,
- non obbliga l'Ufficio a rispondere,
- non dà nessun diritto al cittadino di conoscere l'esito.

In altre parole:

il cittadino può denunciare un giudice, ma lo Stato non ha alcun dovere di dirgli cosa ne è stato della sua denuncia.

Un sistema opaco: chi controlla i controllori?

Questa sentenza certifica qualcosa che molti intuivano, ma che ora assume forma giuridica:

il sistema disciplinare dei magistrati italiani è completamente impermeabile al controllo del cittadino.

Un sistema che dovrebbe garantire integrità, correttezza e responsabilità si è trasformato in una fortezza inaccessibile dove:

- chi valuta appartiene alla stessa corporazione di chi ha commesso

l'errore,

- le istruttorie sono segrete,
- gli esiti non vengono comunicati a chi ha segnalato,
- e perfino l'esistenza dell'istruttoria è coperta da silenzio.

È come denunciare un fatto alla Polizia e sentirsi rispondere:

“Non ti diremo mai se abbiamo fatto qualcosa o no.”

La conseguenza più grave: la negazione del diritto alla verità La trasparenza amministrativa, introdotta con la legge 241/1990, nasce proprio per impedire l'“onnipotenza senza controllo” delle istituzioni.

Ma nel momento in cui il denunciato è un magistrato, la trasparenza scompare.

Questa sentenza afferma una cosa inaccettabile:

il cittadino non ha diritto a controllare chi lo giudica.

E questo mina alla radice il principio di responsabilità, su cui ogni democrazia si fonda.

Il paradosso giuridico

Il TAR sostiene che la fase preliminare dell'istruttoria disciplinare è “giurisdizionale” e non amministrativa.

Però quella fase è gestita dal Ministero della Giustizia – che è un organo amministrativo, non giurisdizionale.

Una contraddizione evidente:

- quando serve trasparenza, diventa “giurisdizione” → quindi niente accesso;
- quando serve responsabilità, diventa “amministrazione” → quindi nessun obbligo di rispondere.

Il risultato è sempre lo stesso: chi denuncia non deve sapere nulla.

Perché questa sentenza è pericolosa per tutti Perché trasforma il cittadino in uno spettatore impotente.

Perché permette che errori, abusi o violazioni restino senza controllo esterno.

Perché afferma che il cittadino non ha voce su ciò che riguarda la funzione giudiziaria.

E se un sistema non può essere controllato da chi subisce le sue conseguenze, allora non è uno Stato di diritto pienamente funzionante.

Chiunque abbia a cuore la democrazia non può accettare questo silenzio Non è una battaglia personale.

È una battaglia civica.

Perché un Paese in cui il cittadino non può sapere se un magistrato è stato controllato è un Paese dove la giustizia è senza controllo.

E quando la giustizia non è controllata, smette di essere giustizia.

Grazie

Cordialmente

Antonio Sante Filazzola